



DECRETO N. 0000001 DEL 10/02/2020

OGGETTO: ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

IL SINDACO

Premesso che il Decreto Legge 04/10/2018, n.113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e sicurezza" (convertito con modificazioni in Legge 01/12/2018, n. 132) ha introdotto novità in materia d'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, modificando l'art. 4 ed abrogando l'art. 5bis del D. Lgs. n. 142/2015, facendo così venir meno la modalità semplificata ed automatica di iscrizione anagrafica dei medesimi;

Considerato che ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. 286/1998, che non è stato modificato dal predetto D. L. n. 113/2018, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal D.P.R. n. 223/1989;

Ritenuto di dover interpretare il comma 1 bis dell'art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015 introdotto con l'art. 13 del D. L. n. 113/2018 convertito con L. n. 132/2018 (secondo cui "il permesso di soggiorno provvisorio non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del D.P.R. 30/05/1989 e dell'articolo 6 comma 7 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286) nel senso che non contenga un divieto esplicito di iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri richiedenti asilo, limitandosi ad evidenziare come il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non valga a consentire l'automatica iscrizione anagrafica dei medesimi, con conseguente necessità di procedere come per i cittadini italiani con le modalità previste dal D.P.R. n. 223/1989;

Rilevato che tale interpretazione è stata fatta propria dall'Autorità giudiziaria Ordinaria in recenti pronunce (Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 18.03.2019; Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 02.05.2019; Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 20.05.2019; Tribunale di Ancona con ordinanza emessa il 29.07.2019; Tribunale di Ferrara con ordinanza emessa il 24.09.2019 la quale, inoltre ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale) al fine della coerenza con i principi dell'Ordinamento (in particolare quelli di uguaglianza e parità di trattamento) e con la tutela del diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica, assicurando così effettività a tutti i conseguenti diritti derivanti dallo "status" di residente;

Rilevato inoltre che il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica è un diritto inviolabile dell'individuo avente rilievo costituzionale (art. 16 Costituzione);

Ritenuto pertanto opportuno fornire agli Ufficiali d'anagrafe delegati del Comune di Calderara di Reno necessarie disposizioni in merito a future richieste d'iscrizione anagrafica da parte di richiedenti protezione internazionale, anche al fine di evitare i costi che dovessero derivare dall'accoglimento da parte del Tribunale di eventuali ricorsi, nonché, trattandosi di materia afferente al godimento di diritti soggettivi, da possibili richieste risarcitorie, ipotesi queste che potrebbero configurare danno erariale;

Visto inoltre l'art. 54 del T.U. degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, in materia di attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale, ed in particolare il comma 3 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alla tenuta del registro della popolazione residente;

Dato atto che il Sindaco, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e dell'art. 24 dello Statuto del Comune di Calderara di Reno, è il rappresentante legale dell'Ente anche in giudizio e che quindi ha poteri d'indirizzo e di decisione in merito;





Comune di

Calderara di Reno

Il Sindaco

DECRETA

- di provvedere all'iscrizione nel Registro della popolazione residente del Comune di Calderara di Reno tutti i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale secondo le indicazioni fornite dalle ordinanze citate in premessa;
- di trasmettere il presente atto ai Servizi al Cittadino (Demografici e URP) al fine di darne esecuzione.

Resta inteso che si riserva di sospendere o revocare il presente atto nel caso in cui intervenisse una nuova normativa ovvero sopraggiungessero pronunciamenti di segno diverso da parte della stessa sezione specializzata o da parte degli organi della giustizia sovraordinata.

IL SINDACO
GIAMPIERO FALZONE
(firmato digitalmente)



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Tel. 051 6461209

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8